



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

Sommario:

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI.....	1
NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI	2
GIURISPRUDENZA.....	6
DOTTRINA ED OPINIONI.....	15
ALTRE NOTIZIE.....	17

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI

JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN THE EUROPEAN UNION'S AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE: RECENT DEVELOPMENTS AND TOPICAL ISSUES' 2020-2021

EIPA, European Centre for Judges and Lawyers, in collaborazione con National School of Judiciary and Public Prosecution in Poland (KSSIP), Consejo General del Poder Judicial-Escuela Judicial (CGPJ), IGO-IFJ, e Fair Trials Europe ha annunciato l'avvio di un interessante progetto dal titolo: *"Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union's Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues' 2020-2021"*. Il progetto, finanziato dall'European Union's Justice Programme (2014-2020), consiste nello svolgimento di 4 seminari organizzati, in differenti luoghi, per coinvolgere più persone possibili.

Il calendario è così articolato:

- Seminar 1: *"The European Arrest Warrant and fundamental rights"*, si terrà a Varsavia, tra il 6 ed il 7 ottobre 2020;

- Seminar 2: *"EU procedural guarantees for suspected and accused persons in criminal proceedings"*, si terrà a Barcellona, tra il 23 ed il 24 febbraio 2021;

- Seminar 3: *"The European Investigation Order"*, si terrà a Bruxelles tra il 29 ed il 30 giugno 2021;

- Seminar 4: *"The Council Framework Decisions on detention and transfer of prisoners"*, che si terrà in Lussemburgo, tra il 19 ed il 20 ottobre 2021.

Per iscrizione ed ulteriori informazioni, [clicca qui](#).

POSTICIPATA A SETTEMBRE 2020 LA SPRING CONFERENCE DI ECBA A ROMA

La conferenza di primavera dell'European Criminal Bar Association, della quale l'UCPI è recentemente entrata a far parte come membro collettivo, originariamente in programma a Roma per lo scorso mese di aprile, a causa della pandemia da Covid-19 è stata posticipata a venerdì 11 settembre p.v., con inizio alle 19.30 nel Chiostro del Bramante per il ricevimento.

Sabato 18 settembre, presso la Residenza di Ripetta, le iscrizioni saranno aperte dalle 8.45 e la conferenza inizierà alle 9.30. Il tema



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

principale sarà l'Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO). In mattinata avranno luogo due tavole rotonde: la prima su "EPPO al punto di partenza e il ruolo della difesa", la seconda su "Le condizioni di detenzione nell'UE (Rapporto FRA)".

Dopo pranzo ci sarà un panel sul principio del *ne bis in idem* anche alla luce del sistema EPPO. L'evento si concluderà con un aggiornamento sugli sviluppi rilevanti in Europa e sulle attività dell'ECBA.

Per maggiori informazioni, [clicca qui](#).

2020 HELP NETWORK CONFERENCE OF THE COUNCIL OF EUROPE

Si è svolta l'8 e 9 luglio la conferenza annuale della rete Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) del Consiglio d'Europa, in occasione dei 70 anni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con la straordinaria partecipazione di Robert Spano, Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Per tutte le informazioni e per i link ai documenti dell'evento, [clicca qui](#).

IL PROCESSO PENALE NELL'ERA DEL COVID-19. AVVOCATI EUROPEI A CONFRONTO TRA REGOLAMENTAZIONE E PRASSI

Il 15 luglio 2020, si è svolto a Bologna il webinar dedicato all'impatto del Covid-19 sul processo penale in prospettiva comparatistica con gli altri Stati della Grande e della Piccola Europa, organizzato dalla Fondazione Forense

Bolognese e dalla Camera Penale di Bologna "Franco Bricola".

Per ulteriori informazioni, [clicca qui](#).

Per la videoregistrazione del webinar, [clicca qui](#).

IL DIRITTO DELLA PANDEMIA CAPITOLO III - "COVID-19 E SCARCERAZIONI: TRA DIRITTO ALLA SALUTE E MORALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ"

Il 23 luglio 2020 alle ore 15.30 si svolgerà il terzo seminario del ciclo 'IL DIRITTO DELLA PANDEMIA' su piattaforma telematica, dal tema "COVID-19 E SCARCERAZIONI: tra diritto alla salute e moralizzazione della società", organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane unitamente alla Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli iscritti alle camere penali e l'evento è accreditato ai fini della formazione continua.

Ci si può iscrivere registrandosi sulla piattaforma ZOOM al seguente [link](#).

NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PIF: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D. L.VO 14 LUGLIO 2020, N. 75.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020, il Decreto Legislativo



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF - Protezione Interessi Finanziari (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), che interviene sul Codice Penale, sul D.Lgs. 74/2000, sul Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed in materia di elusione dei diritti doganali.

Per il testo pubblicato in G.U. e scheda esplicativa a cura di Francesco Lazzeri in *Sistema Penale*, [clicca qui](#).

GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE AVANTI LA COMMISSIONE EUROPEA SULLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE

UCPI ha partecipato, in sinergia con l'Osservatorio Europa, alla consultazione dei giudici, degli altri operatori della giustizia e degli enti di formazione. La consultazione avviata dalla Commissione Europea per verificare l'effettiva applicazione nell'ordinamento interno della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ha avuto degli esiti interessanti e ha comunque reso manifesta l'esigenza di diffonderne più capillarmente la conoscenza tra gli operatori del diritto.

Per visualizzare il documento con i riferimenti ipertestuali ai supporti, alle guide ed alle pubblicazioni presenti sul portale europeo della giustizia, dell'Agenzia Europea per i diritti fondamentali e della Commissione Europea,

[clicca qui](#).

CUMULATIVE PROSECUTION OF FOREIGN TERRORIST FIGHTERS FOR CORE INTERNATIONAL CRIMES AND TERRORISM-RELATED OFFENCES

Eurojust ha pubblicato il rapporto "*Cumulative prosecution of foreign terrorist fighters for core international crimes and terrorism-related offences*", il 23 maggio 2020, in occasione della giornata contro l'impunità per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, fornendo percentuali e numeri sulle condanne emesse negli Stati membri.

Per consultare il documento, [clicca qui](#).

COUNCIL OF EUROPE ANNUAL PENAL STATISTICS – SPACE II – 2019

Aggiornato al 10 giugno 2020, è il rapporto del Consiglio d'Europa e dell'Università di Losanna sulle percentuali di presenze nelle carceri, tasso di sovraffollamento, accesso ai benefici e alle misure alternative. Interessanti anche le percentuali (su n. 43 amministrazioni penitenziari coinvolte) circa il numero di scarcerazioni di detenuti per effetto del Covid-19 (tra misure alternative, rilasci provvisori e amnistia).

Per la visione del documento, [clicca qui](#).

Per la visione dell'approfondimento sul Covid-19, invece, [clicca qui](#).

FUNDAMENTAL RIGHTS REPORT 2020

L'11 giugno 2020 è stato pubblicato il rapporto, che si riferisce al 2019, sul livello di attuazione



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

della Carta europea dei diritti fondamentali, all'interno degli Stati membri. In tale documento, si approfondisce la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e si danno i numeri circa la percentuale di rinvii pregiudiziali (dal 2009 al 2019, n. 576).

Per la visione del documento, [clicca qui](#).

GRETA 2020: LA GUIDA SULLE VITTIME DI TRATTA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

GRETA, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ha pubblicato il 20 giugno 2020 un documento con le indicazioni per la tutela delle vittime di tratta, indirizzata alle autorità nazionali e alle organizzazioni del settore.

Per consultare il documento, [clicca qui](#).

EUROPEAN ARREST WARRANT: EUROPEAN IMPLEMENTATION ASSESSMENT

È stata pubblicata la seconda parte del volume del Parlamento europeo dedicato ad approfondire le modalità applicative della decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, recepita in Italia con legge n. 69/2005.

Per consultare il documento, [clicca qui](#).

RELAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Il 2 luglio 2020 la Commissione europea ha pubblicato un [rapporto di valutazione del](#)

[recepimento del mandato d'arresto europeo in 27 Stati membri e nel Regno Unito dal 2004 ad oggi](#).

Secondo la Commissione, la valutazione generale dimostra che il mandato d'arresto europeo rimane uno strumento essenziale nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. Tuttavia, la valutazione delle misure nazionali di attuazione ha anche rivelato una serie di problemi di conformità. Ciò riguarda in particolare gli ulteriori motivi di rifiuto e la mancata osservanza dei termini. Se non vi si pone rimedio, tali carenze possono limitare l'efficacia del mandato d'arresto europeo.

La relazione evidenzia, inoltre, come alcuni Stati membri non abbiano ancora modificato la loro legislazione per conformarsi ad una serie di sentenze della Corte di giustizia che mirano a chiarire il funzionamento del mandato d'arresto europeo. Il numero di rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia sul mandato d'arresto europeo è rapidamente aumentato negli ultimi anni, passando da 12 nel 2014 a più di 50 entro la metà del 2020. Ciò è dovuto all'eliminazione, il 1° dicembre 2014, dei limiti del controllo giudiziario da parte della Corte di giustizia nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, come precedentemente previsto dal Trattato di Maastricht.

Oltre a questo rapporto, la Commissione Europea ha pubblicato anche le **statistiche chiave sul MAE per il 2018**. Con 17.471 mandati emessi nel 2018 in 27 Stati membri, il dato si avvicina a quello del 2017, quando



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

sono stati emessi 17.491 mandati in 28 Stati membri. Nel 2018, quasi 7.000 persone richieste sono state consegnate oltre confine. Complessivamente, dal 2005 sono stati emessi 185.575 mandati d'arresto europei e, secondo la relazione, 56.298 di questi sono stati eseguiti. Come negli anni precedenti, le categorie più comunemente identificate sono state i reati di furto e i danni penali (2893 mandati d'arresto europei), i reati di frode e corruzione (1739) e i reati di droga (1610). Dall'arresto alla decisione di consegna, ci vogliono in media 16 giorni quando la persona acconsente alla sua consegna e 45 giorni quando la persona non acconsente.

Per ulteriori informazioni, si vedano:

- [Relazione sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri](#)
- [Risposte al questionario sulle informazioni quantitative sul mandato d'arresto europeo - Anno 2018](#)
- [Versione riveduta del manuale europeo su come emettere un mandato d'arresto europeo](#)
- [Manuale dell'ECBA su come difendere un caso di MAE](#)

GUIDA SULL'ART. 1 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

È stata pubblicata, a cura della Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo, la guida sulla nozione di giurisdizione convenzionale, per una migliore comprensione e delimitazione dell'ambito di operatività della

Corte rispetto all'art. 1 CEDU. Per consultare il documento, [clicca qui](#).

OVERVIEW OF THE COURT'S CASE-LAW 2020 (JANUARY-JUNE)

È stato pubblicato un resoconto con le più importanti pronunce esaminate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel periodo da gennaio a giugno del corrente anno. Per consultare il documento, [clicca qui](#).

CONSTITUTIONAL MATTERS DEPARTMENT FOR THE EXECUTION OF JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS THEMATIC FACTSHEET

Pubblicato il rapporto del Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'incidenza delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo rispetto alle questioni di legittimità costituzionale interne. Per la visione del documento, [clicca qui](#).

GRECO: PUBBLICATO IL RAPPORTO ANNUALE SULLA CORRUZIONE

È stato pubblicato il rapporto annuale del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO), relativo alla situazione nel 2019.

Per la visione del documento, [clicca qui](#).

INFECTION PREVENTION AND CONTROL AND SURVEILLANCE FOR CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) IN PRISONS IN EU/EEA COUNTRIES AND THE UK



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

Il 3 luglio 2020, è stato pubblicato il documento dell'European Centre for Disease Prevention and Control, sulle misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del Covid-19 nelle carceri degli Stati membri dell'Unione Europea e del Regno Unito. Per consultare il pdf, [clicca qui](#).

PUBBLICATO IL BOLLETTINO N. 2/2020 DELLA RAPPRESENTANZA DEL CNF A BRUXELLES

È stato pubblicato il Bollettino della Rappresentanza del CNF a Bruxelles, contenente, tra l'altro, le considerazioni del CCBE sugli aspetti legali dell'Intelligenza Artificiale, ivi compreso l'impatto sui diritti umani e sulla giustizia penale.

Per visionare il documento, [clicca qui](#).

GIURISPRUDENZA

❖ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, CAUSA CITRARO E MOLINO C. ITALIA, RICORSO N. 50988/13, SENTENZA DEL 4 GIUGNO 2020

I giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia per non aver evitato il suicidio di un detenuto, in violazione dell'art. 2 CEDU

Nella decisione in commento, la Corte ha rammentato il proprio consolidato insegnamento per cui tale disposizione obbliga lo Stato ad adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (cfr. altresì Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, § 89, CEDU 2001 III), tra cui quelle private della libertà.

Tale obbligo sussiste dal momento in cui le autorità statali sapevano o avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio reale e immediato che la persona interessata attentasse alla propria vita – tenuto conto in particolare dei precedenti di disturbi psichici e della gravità della malattia da cui è affetto l'interessato, la commissione di atti di autolesionismo e di tentativi di suicidio, i gesti e pensieri suicidi e i segnali di malessere fisico o psichico (cfr. altresì De Donder e De Clippel c. Belgio, n. 8595/06, § 75, 6 dicembre 2011, e Renolde c. Francia, n. 5608/05, § 84, CEDU 2008) – e, ciononostante, abbiano omesso di adottare, nell'ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio protetto l'interessato da tale rischio (cfr. altresì Fernandes de Oliveira c. Portogallo [GC] n. 78103/14, §§ 110 e segg., 31 gennaio 2019).

Nella fattispecie, il figlio dei ricorrenti, detenuto presso il carcere di Messina, era particolarmente vulnerabile in ragione della sua privazione della libertà e dei suoi disturbi psichici (disturbi della personalità «dramatic cluster», caratterizzato tra l'altro da un



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

comportamento «borderline», attestato dalla cartella clinica). Inoltre, prima del suo arrivo in carcere, aveva commesso dei tentativi di suicidio e degli atti di autolesionismo.

In conclusione, la Corte ha stabilito che le autorità fossero a conoscenza che vi era un rischio reale e immediato che il detenuto potesse attentare alla propria vita e che, pur essendosi attivate per assicurare la protezione della vita del medesimo (trasferimento in una cella individuale; visita dallo psichiatra del carcere, che ha prescritto una terapia farmacologica; applicazione della «sorveglianza a vista», il massimo livello di sorveglianza), non sono state sufficientemente diligenti (sono passati dodici giorni tra gli episodi di autoaggressione e l'autorizzazione al trasferimento in OPG; passaggio da «sorveglianza a vista» ad un livello inferiore, nonostante il peggioramento della situazione e la distruzione della cella compresa l'illuminazione); nello specifico, le autorità non hanno adottato misure ragionevoli per ridurre il rischio di suicidio, come il trasferimento in un'altra cella dotata di illuminazione funzionale, la pulizia dei luoghi o la programmazione di consulenze frequenti con lo psichiatra (cfr. altresì *Çoşelav c. Turchia*, n. 1413/07, § 62, 9 ottobre 2012).

Pertanto, la Corte ha concluso per la violazione del profilo sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione.

Per contro, non è stata riscontrata violazione della predetta disposizione sotto l'aspetto procedurale, atteso che i responsabili delle

indagini, ossia i rappresentanti della Procura di Messina e i carabinieri, erano indipendenti dalle persone implicate nel decesso (cfr. altresì *Malik Babayev c. Azerbaijan*, n. 30500/11, § 81, 1° giugno 2017). Inoltre, la Corte ha osservato che la Procura aveva adottato misure ragionevoli per garantire la raccolta degli elementi di prova riguardanti i fatti in questione, tra cui, in particolare, l'audizione dei testimoni e delle persone indagate, l'analisi delle registrazioni di videosorveglianza e l'autopsia. I ricorrenti erano stati coinvolti nel procedimento dal momento che erano stati sentiti dal magistrato inquirente, dapprima nelle fasi iniziali delle indagini e poi in qualità di parti civili durante il processo, nell'ambito del quale avevano potuto denunciare delle negligenze nella presa in carico del figlio (*De Donder e De Clippel*, sopra citata, § 86). Da ultimo, tenuto conto del volume delle prove raccolte, la Corte ha considerato che la durata del procedimento (2 anni e 9 mesi) non permetta di dubitare dell'effettività dell'indagine. [Leggi la sentenza](#)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, CAUSA MRAOVIĆ C. CROAZIA, RICORSO N. 30373/13, SENTENZA DEL 14 MAGGIO 2020

Il ricorrente Mraovic, imputato di violenza sessuale, lamentava una violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un processo equo) relativamente alla decisione del giudice nazionale croato di celebrare il processo a suo



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

carico a porte chiuse per tutelare la vita privata della vittima, che aveva peraltro rilasciato interviste sui quotidiani nazionali, senza bilanciare tale diritto con quello della pubblicità del dibattito.

La Corte ha respinto il ricorso, sottolineando anzitutto l'importanza di proteggere l'integrità e la dignità delle vittime di abusi sessuali nei procedimenti penali.

Con specifico riguardo al caso di specie, secondo il giudice europeo, le dichiarazioni rilasciate ai giornali non avevano in alcun modo dispensato lo Stato dai suoi obblighi di tutela della persona offesa dalla c.d. "vittimizzazione secondaria". Nelle sue dichiarazioni ai media, infatti, la vittima aveva il controllo delle informazioni divulgate, mentre in tribunale ciò non era possibile, tenuto conto che l'esame incrociato può svelare informazioni sugli aspetti più intimi della vita privata.

I giudici di Strasburgo hanno dunque escluso, seppure a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU.

[Leggi la sentenza](#)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, CAUSA BALDASSI E ALTRI C. FRANCIA, RICORSO N. 15271/16, SENTENZA DEL 11 GIUGNO 2020

Il caso riguarda la condanna in sede penale di undici attivisti per incitamento alla discriminazione economica (ai sensi

dell'articolo 24 della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa) in ragione del loro coinvolgimento nelle azioni di boicottaggio dei prodotti israeliani nell'ambito della campagna internazionale "Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni" lanciata da organizzazioni non governative palestinesi.

I ricorrenti lamentavano la violazione degli articoli 7 (*nulla poena sine lege*) e 10 (diritto alla libertà di espressione) della Convenzione e la Corte ha accolto soltanto quest'ultima doglianza.

Degna di nota la statuizione della Corte sulla conformità con l'articolo 7 CEDU dell'applicazione ai ricorrenti della legge sulla libertà di stampa. Pur esprimendo riserve sulla prevedibilità dei rapporti tra i diversi testi legislativi applicabili, vale a dire, da un lato, tra i vari articoli della legge del 1881 e, dall'altro, tra quest'ultima fonte e il codice penale, i giudici di Strasburgo hanno concluso che, poiché la giurisprudenza era consolidata all'epoca dei fatti, i ricorrenti dovevano sapere che avrebbero potuto essere condannati in forza di tale base legale per aver chiesto il boicottaggio dei prodotti importati da Israele.

L'assenza, poi, di ogni incitamento alla violenza ha indotto la Corte europea a ritenere la condanna degli attivisti contraria all'art. 10 CEDU, in quanto ingerenza non necessaria in una società democratica.

[Leggi la sentenza](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

❖ CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DELL'11 GIUGNO 2020, PROKURATURA REJONOWA W SŁUPSKU CONTRO JI, CAUSA C-634/18. ECLI:EU:C:2020:455

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2004/757/GAI – Norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “grandi quantitativi di stupefacenti” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento – Articoli 20 e 21 – Principio di legalità dei reati e delle pene – Articolo 49

La Corte del Lussemburgo si è pronunciata, su domanda pregiudiziale proposta da un giudice polacco, in merito alla compatibilità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che preveda sanzioni penali aggravate per il reato di possesso di un “rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope” (analogamente alla normativa italiana, art. 80 DPR 309/1990, che parla di “quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope”), rimettendo, volta per volta, l’interpretazione di

questa nozione alla valutazione dei giudici nazionali.

I giudici dell’Unione hanno stabilito che l’interpretazione dei principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta Diritti Fondamentali UE, nonché di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta Diritti Fondamentali UE e dall’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU (cfr. altresì sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C42/17, EU:C:2017:936, punto 53; conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il diritto garantito dall’articolo 49 di quest’ultima ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU), non ostano a una normativa penale come quella richiamata.

In particolare, il principio di legalità “europeo” deve ritenersi rispettato qualora la normativa nazionale soddisfi i requisiti di accessibilità e prevedibilità per quanto concerne sia la definizione del reato sia la determinazione della pena, ovverosia quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata data dai giudici, gli atti e le omissioni che implicano una sua responsabilità penale (cfr. altresì sentenze del 3 giugno 2008, Intertanko e a., C308/06, EU:C:2008:312, punto 71, e del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C42/17, EU:C:2017:936, punto 56).

[Leggi la sentenza](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (QUINTA SEZIONE), SENTENZA DEL 14 MAGGIO 2020, UY CONTRO STAATSANWALTSCHAFT OFFENBURG, CAUSA C-615/18, ECLI:EU:C:2020:376

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto dell'interessato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico – Procedimenti penali per guida di un autoveicolo senza patente – Interdizione alla guida risultante da un precedente decreto penale di cui l'interessato non ha preso conoscenza – Notifica di tale decreto all'interessato esclusivamente presso un domiciliatario obbligatorio – Acquisizione dell'autorità di cosa giudicata – Eventuale negligenza dell'interessato

La decisione riguarda l'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva 2012/13 ("Diritto all'informazione dell'accusa"), che stabilisce norme specifiche in merito al diritto delle persone indagate o imputate di essere informate del reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso, tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa. Il paragrafo 3 di detto articolo prevede inoltre che gli Stati membri assicurino che, al più tardi, al momento in cui il merito

dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa.

Anche la notifica di un provvedimento quale il decreto penale di condanna deve essere considerato, secondo i giudici del Lussemburgo, una forma di comunicazione dell'accusa a carico dell'imputato a norma della citata disposizione, per cui essa deve rispettare i requisiti stabiliti da tale articolo (sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C216/14, EU:C:2015:686, punto 61).

La direttiva 2012/13, per converso, non disciplina le modalità di comunicazione all'imputato dell'informazione sull'accusa. Tuttavia, le modalità stabilite dagli Stati membri, non possono pregiudicare l'obiettivo perseguito, in particolare, dall'articolo 6 della direttiva 2012/13, che consiste, come emerge altresì dal considerando 27 di tale direttiva, nel consentire alle persone indagate o imputate per aver commesso un reato di predisporre la propria difesa e nel garantire l'equità del procedimento (cfr. altresì sentenze del 15 ottobre 2015, Covaci, C216/14, EU:C:2015:686, punto 63, nonché del 22 marzo 2017, Tranca e a., C124/16, C188/16 e C213/16, EU:C:2017:228, punto 38).

Per tali ragioni, è conforme al diritto europeo la normativa di uno Stato membro, nella specie il diritto tedesco, relativa al decreto penale di condanna, in forza della quale il termine di due settimane per proporre opposizione contro un decreto che ha condannato una persona ad un'interdizione alla guida inizia a decorrere



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

dalla sua notifica al suo domiciliatario, a condizione che, una volta ne abbia preso conoscenza, possa disporre effettivamente di un termine di due settimane per proporre opposizione contro il decreto, se del caso a seguito o nell'ambito di un procedimento di rimessione in termini, senza dover dimostrare di aver intrapreso le azioni necessarie per informarsi tempestivamente presso il suo domiciliatario dell'esistenza di detto decreto, e purché gli effetti di quest'ultimo siano sospesi durante tale periodo,

Al contrario, non è ammissibile che la persona residente in un altro Stato membro incorra in una sanzione penale se non rispetta, a decorrere dal momento in cui ha acquisito autorità di cosa giudicata, un decreto che l'ha condannata ad un'interdizione alla guida, se tale persona ignorava l'esistenza di siffatto decreto nel momento in cui ha violato l'interdizione alla guida che ne deriva.

[Leggi la sentenza](#)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPA (NONA SEZIONE), ORDINANZA DEL 28 MAGGIO 2020, MC CONTRO U.T.G. - PREFETTURA DI FOGGIA, CAUSA C-17/20, ECLI:EU:C:2020:409

Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Principi generali di diritto dell'Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritti della difesa –

Diritto di essere ascoltato – Atto adottato dalla prefettura inteso al divieto dell'attività in ragione di una presunta infiltrazione mafiosa – Normativa che non prevede un procedimento amministrativo in contraddittorio

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sottoposto alla Corte del Lussemburgo la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 91, 92 e 93 del [codice antimafia], nella parte in cui non prevedono il contraddittorio endoprocedimentale in favore del soggetto nei cui riguardi l'Amministrazione si propone di rilasciare una informativa antimafia interdittiva, siano compatibili con il principio del contraddittorio, così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell'Unione».

I giudici europei hanno rilevato che, anche se la decisione di rinvio si riferisce all'articolo 41 della Carta, occorre rilevare che risulta chiaramente dal tenore di questa disposizione che essa si rivolge non agli Stati membri, bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea (cfr. altresì sentenze del 17 luglio 2014, YS e a., C141/12 e C372/12, EU:C:2014:2081, punto 67; dell'8 maggio 2019, PI, C230/18, EU:C:2019:383, punto 56, nonché del 26 marzo 2020, Hungeod e a., C496/18 e C497/18, EU:C:2020:240, punto 63).

Ad ogni modo i giudici europei hanno ricordato che il rispetto dei diritti della difesa costituisce



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

un principio generale del diritto dell'Unione che trova applicazione quando l'amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione. Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quand'anche la normativa dell'Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (cfr. altresì sentenza del 22 ottobre 2013, Sabou, C276/12, EU:C:2013:678, punto 38).

Tuttavia, nella presente causa, il giudice del rinvio non aveva dimostrato l'esistenza di un criterio di collegamento tra, da un lato, il diritto dell'Unione e, dall'altro, l'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura o la decisione del Comune, che ha dato origine all'indagine sfociata nell'adozione di tale informazione, di revocare la concessione di un terreno utilizzato dalla ditta potenzialmente "infiltrata" per lo svolgimento della sua attività economica.

[Leggi l'ordinanza](#)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (QUARTA SEZIONE), SENTENZA DELL'11 MARZO 2020, SF., DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA

DAL RECHTBANK AMSTERDAM, CAUSA C-314/18, ECLI:EU:C:2020:191

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegnata subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinviaata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione – Momento del rinvio – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Adattamento della pena irrogata nello Stato membro di emissione – Articolo 25 – Esecuzione di una pena nell'ambito dell'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI

Con la presente decisione, la Corte del Lussemburgo ha risposto a due quesiti in tema di mandato di arresto europeo.

L'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, della medesima, nonché con l'articolo 1, lettera a), l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che, qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest'ultimo, che è oggetto di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest'ultimo Stato deve procedere a detto rinvio non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d'arresto europeo. L'articolo 25 della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev'essere interpretato nel senso che, qualora l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale sia subordinata alla condizione prevista all'articolo 5, punto 3, della

decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive previste all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

[Leggi la sentenza](#)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (TERZA SEZIONE), SENTENZA DEL 19 MARZO 2020, KOMISIA ZA PROTIVODEYSTVIE NA KORUPTSIYATA I ZA OTNEMANE NA NEZAKONNO PRIDOBITOTO IMUSHTESTVO CONTRO BP E A., DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL SOFIYSKI GRADSKI SAD., CAUSA C-234/18, ECLI:EU:C:2020:221

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Decisione quadro 2005/212/GAI

La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato,



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato all'accertamento di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato.

La decisione quadro 2005/212, infatti, non disciplina la confisca di strumenti e di proventi di attività illecite disposta da un giudice di uno Stato membro nell'ambito o a seguito di un procedimento che non riguarda l'accertamento di uno o più reati.

Tale interpretazione non è in alcun modo inficiata dall'articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione quadro: questa disposizione si limita ad enunciare che, per quanto concerne i reati fiscali, gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l'autore del reato dei proventi che ne derivano.

Essa non può essere interpretata, a contrario, nel senso che gli Stati membri siano privati della possibilità di istituire procedure di confisca diverse dalle procedure penali che non riguardano i reati fiscali. Infatti, un divieto del genere andrebbe al di là della portata delle norme minime stabilite dalla decisione quadro 2005/212.

[Leggi la sentenza](#)

❖ CORTE DI CASSAZIONE

Cass. Pen., Sez. VI, 11.06.2020 (dep. 16.06.2020), n. 18352

Anche la Cassazione si allinea alla giurisprudenza sovranazionale in materia di mandato di arresto europeo. Nello specifico, in tema di rassicurazioni, la Corte di Cassazione ricorda che: *“solo in circostanze eccezionali, e sulla base di elementi precisi, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può constatare che, malgrado un'assicurazione quale quella contemplata al punto precedente, esiste un rischio reale di vedere la persona interessata sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, in ragione delle condizioni della sua detenzione nello Stato membro emittente”*, in linea con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Grande Sezione, del 15 ottobre 2019 (Oorobantu, C171128/18).

Cass. Pen., Sez. VI, 7.07.2020 (dep. 9.07.2020), n. 20572

Con tale sentenza, la Corte di Cassazione torna a precisare, in linea con le Sezioni Unite, il rapporto tra giudice interno, “comune”, e quello convenzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo. In motivazione, si legge, infatti che: *“nei rapporti tra giudice europeo e giudice interno, hanno valore vincolante e fondante l'obbligo conformativo per lo Stato condannato nel giudizio celebrato dinanzi la Corte sovranazionale solamente le statuizioni contenute in sentenze 'pilota' ovvero in quelle che tendano ad assumere un valore generale e di principio (Corte cost., sent. n. 236 del*



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

2011; sent. n. 49 del 2015). Negli altri casi, si è precisato, "il giudice comune non resta relegato nella posizione di mero esecutore o di recettore passivo del comando contenuto nella pronuncia del giudice europeo, poiché una tale subordinazione finirebbe per violare la funzione assegnatagli dall'art. 101, comma 2, Cost., ed eludere il principio che ne prevede la soggezione soltanto alla legge e non ad altra fonte autoritativa (...) il giudice nazionale dispone quindi di un margine di apprezzamento del significato e delle conseguenze della pronuncia della Corte EDU, purchè ne rispetti la sostanza e la stessa esprima una decisione che si collochi nell'ambito del diritto consolidato e dell'uniformità dei precedenti, mentre «nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo» (Corte cost., sent. n. 236 del 2011 e n. 311 del 2009). Altri casi nei quali il giudice comune resta svincolato dal dovere di osservanza della linea interpretativa adottata dalla Corte EDU nella risoluzione della singola fattispecie concreta (sent. n. 49/2015)".

DOTTRINA ED OPINIONI

L'UDIENZA PENALE DA REMOTO ALLA LUCE DELLE GARANZIE DEL FAIR TRIAL NEL DIRITTO CONVENZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA

A cura della **Giunta** e dell'**Osservatorio Europa UCPI**

L'introduzione nel nostro ordinamento processuale, a causa della attuale situazione emergenziale determinata dal virus COVID-19, di una disciplina che nella sostanza smaterializza il processo penale, impone di valutarne le ripercussioni anche nell'ottica della tutela multilivello dei diritti fondamentali offerta dalle pertinenti coordinate convenzionali ed eurounitarie. Le tematiche di rilievo, tra le altre, attengono alla pubblicità dei procedimenti giudiziari e al diritto all'interpretazione per l'imputato che non comprenda o parli la lingua usata in udienza, e ciò in relazione all'art. 6 § 1 CEDU. Altro profilo di notevole interesse è il diritto per gli indagati e gli imputati di presenziare al proprio processo come statuisce l'art. 8 § 1 della Direttiva 2016/343/UE.

Per leggere il documento, pubblicato in www.dirittodidifesa.eu, [clicca qui](#).

CONSIGLIO COSTITUZIONALE FRANCESE: NO ALLA VIDEO CONFERENZA IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE

A cura di **Amedeo Barletta**, membro dell'Osservatorio Europa UCPI

Lo scorso 30 aprile il Consiglio costituzionale francese, con la decisione n. 2020-836 QPC, ha dichiarato contraria alla Costituzione, per la seconda volta in meno di un anno, la norma che consente la partecipazione mediante videoconferenza alle udienze relative alla decisione sulla detenzione cautelare.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

Per leggere il documento, pubblicato in www.dirittodidifesa.eu, [clicca qui](#).

LO STATO DI DIRITTO VINCE A STRASBURGO: LA CORTE EDU CONDANNA LA ROMANIA PER LA RIMOZIONE ANTICIPATA DELLA PROCURATRICE CAPO KÖVESI DAL SUO INCARICO

A cura di **Stefania Carrer**

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'attuale Procuratrice capo europea Laura Codruța Kövesi, prima persona a ricoprire questo incarico nella storia dell'EPPO, ha permesso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di ribadire due fondamentali principi di uno stato democratico e di diritto, quali il libero accesso alla giustizia e la libertà di espressione.

Invero, con la sentenza in epigrafe la Corte ha condannato la Romania per violazione degli articoli 6 e 10 della Convenzione, lanciando un forte messaggio di censura nei confronti dell'intervento politico nell'amministrazione della giustizia.

Per leggere il documento, pubblicato in *Giurisprudenza Penale Web*, [clicca qui](#).

DIRITTO DELL'EMERGENZA, SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE E GARANZIE FONDAMENTALI: DAVVERO "BILANCIABILE" IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ?

Editoriale a cura dell'Avv. Prof. **Vittorio Manes**, Responsabile dell'Osservatorio Corte

costituzionale UCPI, nel secondo fascicolo di *Giurisprudenza Penale Trimestrale*.

L'emergenza pandemica, come sappiamo, ci ha costretti a misurare e ridurre lo spazio conquistato, nel tempo, dalle nostre libertà, e simmetricamente a verificare – quasi ex abrupto – la resilienza dello Stato di diritto.

Molte le questioni giuridiche che si sono incastonate in una quotidianità assillata, da un lato, dall'urgenza di approntare misure necessarie a contenere il contagio, e dalla necessità di assicurare, dall'altro, la prosecuzione delle attività essenziali dello Stato secondo forme ed equilibri conciliabili con il diagramma delle garanzie costituzionali.

In ambito penale, due "innovazioni rimediali" hanno occupato e preoccupato particolarmente gli interpreti: il processo telematico e la sospensione dei termini di prescrizione...

Per continuare a leggere il contributo, [clicca qui](#).

GARANTISMO EUROPEISTA: UN OSSIMORO? A PROPOSITO DELL'ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

A cura di **Claudia Larinni**, pubblicato in www.discrimen.it, e destinato alla pubblicazione in *Criminalia*. Per la consultazione del pdf, [clicca qui](#).

CITRARO E MOLINO C. ITALIA. LA RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER LA VITA DELLE PERSONE DETENUTE ED UN



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 21 luglio 2020

SUICIDIO DI VENTI ANNI FA, DI FABIO GIANFILIPPI

Pubblicato in www.giustiziainsieme.it, per visualizzare il contributo, [clicca qui](#).

UNO STRUMENTO UTILE: LE SCHEDE TEMATICHE DEL DIPARTIMENTO DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EDU, DI GUIDO RAIMONDI

Pubblicato in www.giustiziainsieme.it, per visualizzare il contributo, [clicca qui](#).

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ NEL DIALOGO TRA LE CORTI (SECONDA PARTE), DI FRANCO DE STEFANO

Pubblicato in www.giustiziainsieme.it, per visualizzare il contributo, [clicca qui](#).

L'EFFICACIA ORIZZONTALE DEI DIRITTI FONDAMENTALI AL VAGLIO DELLA CORTE FEDERALE TEDESCA. BREVI NOTE A MARGINE DI ALCUNE RECENTI SENTENZE DEL BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

A cura di **Francesca Episcopo**

Pubblicato in www.giustiziainsieme.it, per visualizzare il contributo, [clicca qui](#).

ALTRE NOTIZIE

GIORNATA DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE: LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE LANCIA LA CAMPAGNA #RESILIENCE

A partire dal 17 luglio, la CPI condividerà storie e messaggi attraverso la sua pagina della campagna #resilience e sui social media, con l'obiettivo di mettere a fuoco le persone, abbattere l'isolamento e gli stigmi, e far luce sulla forza, la riabilitazione e l'*empowerment*.

Per visualizzare la pagina dedicata alla campagna, [clicca qui](#).

CORTE PENALE INTERNAZIONALE: AL VIA IL PROCESSO CONTRO AL HASSAN PER I FATTI DI TIMBUKTU (MALI).

Il 14 luglio 2020 avanti la *Trial Chamber X* della CPI è iniziato il processo nella causa Il Procuratore contro Al Hassan per crimini contro l'umanità e crimini di guerra presumibilmente commessi a Timbuktu (Mali).

Il Pubblico Ministero ha reso la sua dichiarazione di apertura. I rappresentanti delle vittime e la difesa intendono rilasciare le loro dichiarazioni di apertura in una fase successiva, prima dell'inizio delle rispettive esposizioni delle prove, che seguiranno quella del Pubblico Ministero che inizierà il 25 agosto 2020.

Per approfondimenti e documenti relativi al processo, [clicca qui](#).